

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 23 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli Enti Locali nonché modifiche alla Legge 8 Giugno 1990 n. 142, che prevede per il Sindaco e per gli Assessori una indennità di funzione determinata con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica senza maggiori oneri a carico dello Stato;

RICHIAMATA la determinazione n. 36 RG 130 del 02/03/2022 ad oggetto: "Rideterminazioni delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Impegno di spesa";

VISTO l'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

(omissis).....

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

.....(omissis)";

CONSIDERATO che il comma 584 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che "indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n.119."

VISTO il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583";

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

DATO ATTO che viene confermato quanto stabilito con determinazione n. 36/130 del 02.03.2022 pertanto, le indennità risultanti vengono così riepilogate:

Comune con n. di abitanti da 3.001 a 5.000		INDENNITA' IMPORTO 2023 (incremento 68%)
SINDACO		2.689,19 €
VICE SINDACO	INDENNITA' 20% del SINDACO	537,84 €
ASSESSORI	INDENNITA' 15% del SINDACO	403,38 €

DATO ATTO che questo Comune, alla data del 31.12.2021 (penultimo anno precedente ai sensi art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000) secondo i dati ISTAT conta n. 4622 abitanti;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili e che la stessa è dimezzata nel caso di amministratore lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa;
- 3) Di fissare per l'anno 2023, l'indennità funzione mensile da corrispondere al Sindaco in € 1.344,60 (pari ad € 2.689,19 ridotto al 50% in quanto lavoratore dipendente);
- 4) Di fissare per l'anno 2023, l'indennità di funzione mensile dovuta agli Assessori Comunali nelle seguenti misure lorde, inferiore al limite massimo stabilito per legge:

Vice Sindaco	€ 537,84;
Assessore	€ 403,38;
Assessore (pari ad € 403,38 ridotto al 50% perché lavoratore dipendente);	€ 201,69
Assessore (pari ad € 403,38 ridotto al 50% perché lavoratore dipendente);	€ 201,69
- 5) Di dare atto che gli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente, né di commissioni;
- 6) Di dare atto che la spesa presunta di € 32.270,40 (oltre IRAP a carico dell'Ente) è stata imputata alla missione 1 programma 1, del Bilancio per l'esercizio 2023 con Determinazione n.130 del 02.03.2022 indicata in premessa;

Inoltre,
con separata unanime votazione, considerata l'urgenza,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000 art. 134 del T.U. n. 267/2000 Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE